ORIGINALE

Deliberazione N. 28

in data 27/06/2013

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES)

L'annoduemilatredici, addì ventisette del mese di giugno alle ore 19.15 nella Sala Paradiso della Residenza Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti Giustificati	Assenti
1	Spigolon Marcello	Sindaco	X		
2	Formaggio Carlo Alberto	Vice Sindaco		X	
3	Veronese Mattia	Consigliere	X		
4	Coppola Carmine	Consigliere	X		
5	Prando Orfeo	Consigliere	X		
6	Fraron Sandro	Consigliere	X		
7	Formenton Simonetta	Consigliere		X	
8	Pastorello Giorgio	Consigliere	X		
9	Giacomuzzo Cesare	Consigliere	X		
10	Usan Pasqualino	Consigliere	X		
11	Roverso Matteo	Consigliere	X		
12	Rossetto Sara	Consigliere	X		
13	Coltri Gianluigi	Consigliere	X		
14	Veronese Adelino	Consigliere	X		
15	Romagna Alessandro	Consigliere	X		
16	Zattra Graziano	Consigliere			X
17	Gambarotto Francesco	Consigliere	X		
		Totali	14	2	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Di Como che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Spigolon Marcello, nella sua qualità diSindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg consecutivi.

Noventa Vic. 28 GIU. 2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Di Como

PARERI DELL'ATTO:
Delibera di Consiglio Comunale del 27/06/2013

Riferiti alla proposta del avente per oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES)."

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267
Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lì, 27/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina Traverso

Caterina Traverso

Udita la proposta di deliberazione da parte del Presidente relatore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, con il quale è stato istituito a decorrere dall'1/1/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Visto il comma 29 del predetto art. 14 il quale stabilisce che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo";

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dall'1/1/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall'1/1/2013 cessa di avere applicazione nel Comune di Noventa Vicentina la Tariffa Igiene Ambientale, così come disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell'11/03/2005 e s.m. e i., ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che il suddetto art. 52 è applicabile a norma dell'art. 14, comma 45 del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2011, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/12/1998, n. 360, recante istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

Considerando che il Comune di Noventa Vicentina ha adottato un sistema puntuale di misurazione della raccolta di secco indifferenziato, per cui il regolamento da adottare tiene conto di detto sistema, applicando una tariffa avente natura corrispettiva, così come previsto dal sopracitato comma 29 dell'art. 14 della Legge 214/2011 e quindi il servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013 diventa un servizio commerciale rilevante ai fini IVA ai sensi del DPR 633/72 s m. e i.;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per l'applicazione del prelievo sulla gestione dei rifiuti urbani, assimilati e dei servizi indivisibili, costituito da 31 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti nella seduta del 19 giugno 2013;

Acquisito agli atti il parere del Revisore dei Conti n. 44 del 20/06/2013 ai sensi dell'art 239 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/200 art. 239 comma 1.7, così introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Visto che con il comma 4-quater dell'art. 10 del D.L. 35/13 convertito con la L. 64/13 è stato differito al 30/09/12 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 per gli enti locali;

APERTA LA DISCUSSIONE si registrano i seguenti interventi:

Il *Sindaco Spigolon Marcello* passa la parola all'assessore competente Giacomuzzo Cesare.

Assessore Giacomuzzo Cesare: ricorda che il Regolamento è stato visto nell'apposita Commissione Consiliare ma ritiene, comunque, di fornire in sintesi una spiegazione per i Consiglieri che non erano presenti. Dopo aver spiegato la natura e le caratteristiche del nuovo tributo - la tares - istituito con il decreto cosiddetto "Salva Italia" obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2013, evidenzia che lo stesso pone qualche problema in quanto parzialmente rimane in carico al Comune ed invece - per quanto riguarda i servizi essenziali - il Comune fa solo da "gabelliere" per lo Stato. Rappresenta che si tratta di un tributo abbastanza oneroso in particolare per le attività commerciali ed artigianali, ma che con il Regolamento si è cercato di prevedere le massime riduzioni ed agevolazioni consentite dalla legge. Si sofferma, poi, sulle caratteristiche del Regolamento che è composto da 31 articoli ed è stato elaborato sulla fattispecie di quello mandato dal Governo e di alcuni Comuni in Provincia di Padova.

Consigliere Romagna Alessandro: in riferimento alle attività produttive - che gli stanno particolarmente a cuore - evidenzia che l'aumento sarà di circa tre volte. Leggendo gli articoli 12, 15 e 16 chiede se sarebbe possibile adeguarli con una attenzione particolare alle attività produttive che vogliono insediarsi a Noventa magari esonerandole, almeno per il primo anno, dalla tares e così facendo il comune di Noventa diventerebbe propositivo nei confronti di chi vuole investire creando anche posti di lavoro.

Assessore Giacomuzzo Cesare: risponde che purtroppo l'art. 14, comma 3, della legge prevede testualmente che "*il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani*" e rappresenta che nel momento in cui si andasse ad esonerare qualcuno si sarebbe fuori legge ed, inoltre, i costi dell'esonero sarebbero a carico del bilancio comunale.

Consigliere Romagna Alessandro: fa presente di aver citato proprio gli artt. 12-15-16 perché lì si parla di produzione di minor rifiuti e ritiene che un nuovo insediamento all'inizio produca minor rifiuti. Comunque, pensa che si tratti di agevolare e non di esonerare.

Assessore Giacomuzzo Cesare: anche in riferimento ad un incontro avuto con gli artigiani evidenzia di aver promesso che - essendo già passati con le utenze domestiche ad una misurazione puntuale - lo si potrà fare anche per le utenze non domestiche e a quel punto si farà pagare l'effettiva produzione, ma ciò non riguarda comunque la parte aggiuntiva dei servizi essenziali che va a mq. Guardando anche ad altre realtà in fase più avanzata, evidenzia che molte attività non domestiche preferiscono restare con i coefficienti stabiliti dal Ministero, piuttosto che misurare il rifiuto con il rischio che questo venga collegato all'attività effettiva. Più in generale rileva che il Veneto è stato promotore della raccolta differenziata arrivando al risultato che "quanto produci tanto paghi" mentre con questo Regolamento si ritorna a commisurare la tassa sui mq. e su questo non è d'accordo.

Entra il Vicesindaco Formaggio Carlo Alberto e, pertanto, i presenti risultano 15.

Visti i pareri previamente formulati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, inseriti nel presente provvedimento;

Con voti favorevoli 11, contrari nessuno e astenuti 4 (Coltri Gianluigi, Veronese Adelino, Romagna Alessandro, Gambarotto Francesco), espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del prelievo sulla gestione dei rifiuti urbani, assimilati e dei servizi indivisibili, composto da 31 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato1);

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione della "TARES";

3) di dare atto che la tariffa applicata avrà natura corrispettiva e quindi il servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013 diventa un servizio commerciale rilevante ai fini IVA ai sensi del DPR 633/72 e s.m. e i.;

4) di dare atto che tale regolamento, una volta esecutiva la delibera che lo approva, verrà ripubblicato all'Albo on line per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno ai sensi dell'art. 68 del vigente Statuto Comunale;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

COMUNE DI

NOVENTA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI SERVIZI INDIVISIBILI

ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Obbligatorietà del corrispettivo	Pag. 3
Art. 3	Determinazione del corrispettivo	Pag. 3
Art. 4	Il Piano Finanziario e l'integrale copertura dei costi	Pag. 4
Art. 5	Deliberazione del corrispettivo	Pag. 4
Art. 6	Titolarità e requisiti di assoggettabilità al corrispettivo	Pag. 4
Art. 7	Determinazione delle superfici assoggettabili al prelievo	Pag. 5
Art. 8	Locali ed aree scoperte non soggetti al corrispettivo	Pag. 5
Art. 9	Classificazione delle utenze	Pag. 7
Art. 10	Il corrispettivo per le utenze domestiche	Pag. 7
Art. 11	Il corrispettivo per le utenze non domestiche	Pag. 7
Art. 12	Il corrispettivo per le utenze non domestiche temporanee	Pag. 8
Art. 13	Istituzioni scolastiche	Pag. 9
Art. 14	Tributo Provinciale	Pag. 9
Art. 15	Tariffe differenziate del corrispettivo per minor produzione di rifiuto	Pag. 9
Art. 16	Le riduzioni tariffarie in regime di corrispettivo	Pag. 9
Art. 17	Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	Pag. 10
Art. 18	Inizio e cessazione dell'utenza	Pag. 10
Art. 19	Denuncia	Pag. 11
Art. 20	Poteri di accertamento	Pag. 11
Art. 21	Accertamento con adesione	Pag. 12
Art. 22	Sanzioni penali	Pag. 12
Art. 23	Riscossione del corrispettivo e della maggiorazione per i servizi indivisibili	Pag. 13
Art. 24	Rimborsi	Pag. 13
Art. 25	Il Funzionario Responsabile	Pag. 13
Art. 26	Autotutela	Pag. 14
Art. 27	Adempimenti degli uffici comunali	Pag. 14
Art. 28	Trattamento dei dati	Pag. 14
Art. 29	Abolizioni	Pag. 14
Art. 30	Rinvio ad altre disposizioni di legge	Pag. 14
Art. 31	Norme finali	Pag. 14

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il corrispettivo previsto dall'art. 14, comma 29, della L. 214/2011 per la copertura dei costi di gestione dei servizi integrati di igiene urbana. Istituisce anche il prelievo per la copertura degli altri servizi indivisibili previsto dall'art. 14, comma 13 della L. 214/2011.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

ART. 2 OBBLIGATORIETA' DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo è obbligatoriamente dovuto per le prestazioni relative al servizio di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento (di cui all'allegato B del D.Lgs 152/2006) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati gestiti in regime di privativa.
2. Il corrispettivo si conforma alle disposizioni contenute del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'istituzione del corrispettivo, in luogo del tributo di cui all'art. 14, comma 29, della L. 214/2011, deve, al pari di quest'ultimo, garantire l'integrale copertura di tutti i costi riferiti all'anno solare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il prelievo del servizio di igiene urbana è determinato rispetto alla rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per i rifiuti indifferenziati delle utenze domestiche. Queste rilevazioni potranno essere effettuate "a conferimento", a "volume", a "peso" ovvero con altre metodologie similari. Per le utenze non domestiche si fa riferimento ai coefficienti di produzione kg/mq anno di cui al DPR 158/99 tabella 4.a.
3. Il rapporto con ogni singola utenza è regolato dal presente regolamento e dalle disposizioni normative civilistiche in materia.
4. Il corrispettivo è obbligatoriamente dovuto per le prestazioni relative al servizio di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento (di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati gestiti in regime di privativa.
5. Tutti i servizi prestati in regime di sussidiarietà, in quanto legati esclusivamente alle operazioni di recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all'allegato C) del D. Lgs. 152/2006, possono essere fruiti "a richiesta" dall'utenza.
6. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, le tariffe devono individuare un numero minimo di prestazioni addebitabili alle singole utenze sulla base delle attivazioni richieste, del numero dei componenti del nucleo familiare, dell'attività svolta, della volumetria dei contenitori in dotazione o degli altri elementi tecnici di rilevazione delle quantità utilizzati.
7. La tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è composta da, :
   - una quota fissa, che rappresenta le entrate necessarie alla copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento, inclusi gli ammortamenti e gli altri costi generali, direttamente afferibili al servizio domiciliare prestato all'utenza;
   - da una quota variabile che rappresenta le entrate necessarie alla copertura della restante totalità dei costi del servizio integrato di igiene urbana.
8. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. saranno determinate quali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza.
9. Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in "domestiche" e "non domestiche"

ART. 4 IL PIANO FINANZIARIO E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI

1. Per la determinazione annuale degli elementi del servizio integrato di igiene urbana e per la determinazione dei costi a questo afferibili, viene redatto, a cura del Comune, il Piano finanziario e la relativa relazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve coprire tutti i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come determinati dal piano finanziario. Restano esclusi i costi per le riduzioni non previste ai commi 15, 16, 17, 18 e 20 dell'art. 14 della L. 214/2011, per le quali il comune deliberante deve provvedere con autonoma copertura di spesa.
3. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo.
4. In presenza di rilevanti incrementi dei costi dei servizi erogati, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

ART. 5 DELIBERAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Le tariffe per il servizio di igiene urbana e per i servizi comunali indivisibili, devono essere approvate dall'organo comunale competente entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione le aliquote si intendono invariate.

ART. 6 TITOLARITÀ E REQUISITI DI ASSOGGETTABILITÀ AL CORRISPETTIVO

1. Sono tenuti al versamento del corrispettivo tutti coloro che posseggono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti come di seguito determinato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.
3. Non sono assoggettate al prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, responsabile del versamento è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
6. Al momento del decesso dell'intestatario, salvo diversa dichiarazione, tutti gli eredi si presumono possessori dei locali ed aree assoggettabili al prelievo e pertanto sono solidalmente tenuti al versamento del tributo e del corrispettivo. Inoltre essi sono obbligati, nel termine di 30 giorni dal verificarsi del decesso, a comunicare al Comune, il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza, oltre ai dati catastali relativi all'immobile ed altre eventuali variazione intercorse.
7. Il Comune, in caso di decesso, emigrazione o variazione di indirizzo dell'intestatario dell'utenza, può procedere d'ufficio al cambio d'intestazione, scegliendo uno tra i diversi soggetti che risultano essere coobbligati alla data del verificarsi dell'evento. La variazione d'ufficio non esime l'obbligo di denuncia in capo agli eredi.

8. Le regole di assoggettabilità, di cui al presente regolamento valgono, anche per la maggiorazione di cui al comma 13, art. 14 della L. 214/2011.
9. Sono escluse dall'applicazione del comma 1le sedi:
   - di associazioni senza fini di lucro;
   - di società sportive non professionistiche e delle pro-loco;
   - legali o fiscali delle attività economiche e professionali per le quali esistano una o più unità locali anche al di fuori del territorio comunale. In quest'ultimo caso è onere dell'utente dimostrare con opportune certificazioni l'esistenza di tali unità locali;
   - di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al corrispettivo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 Novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'art. 49 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 (TIA 1).
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al corrispettivo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al corrispettivo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa per la specifica attività è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 8 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL CORRISPETTIVO

1. Non sono assoggettati al prelievo i locali e le aree che per loro natura non producono rifiuti urbani o ad essi assimilati quali:
   a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva.
   Sono invece soggetti a tariffazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
   b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
   c) i locali autonomi stabilmente muniti di attrezzature quali caldaia, cabine elettriche ed elettroniche, centrali termiche, centrali telefoniche e simili. Sono invece soggetti a tariffazione i vani tecnologici interni agli edifici;
   d) le unità immobiliari che risultino non abitabili o non agibili in base alle vigenti normative urbanistiche oppure completamente vuote, chiuse e prive di (almeno 2) allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica, teleriscaldamento, acqua, gas. Il proprietario dell'immobile deve dichiarare la situazione dello stesso mediante apposita dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla denuncia dei locali ed aree. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte del Comune;

e) i locali di altezza media inferiore a metri 1,50, le terrazze, i poggioli, le logge e simili;
f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
g) i locali e le aree delle attività artigianali di produzione beni specifici che per la loro natura risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (assenza di attività produttiva) e quindi non possono produrre rifiuti. Il proprietario dell'immobile deve dichiarare la situazione dello stesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla denuncia dei locali ed aree. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte del Comune.

Le circostanze ivi previste, comportano la totale non assoggettabilità al prelievo soltanto a condizione che siano comunicate al Comune e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti tali da impedire l'uso o l'esercizio dell'attività, nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

   Non sono pertanto soggette al prelievo:

   a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Sono invece soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
   b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
   c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilabili: legnaie, allevamenti, stalle, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, altri locali simili. Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, dei locali e delle aree destinate ad attività commerciale, di ristorazione e recettiva ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, degli annessi rustici e dei depositi attrezzi.
   d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, ed in generale tutti i locali e le aree non escluse dall'applicazione della tariffa.

   Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, devono presentare al Comune, apposita dichiarazione che, tra l'altro, specifichi che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani secondo quanto deliberato in tal senso dal comune. Detta dichiarazione deve altresì contenere la planimetria dei locali, dalla quale risulti anche la specifica destinazione d'uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia.

3. Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, in

quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione del 20 per cento sulla superficie totale, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

4. Il calcolo della superficie deve sempre essere arrotondato al metro quadrato per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione risulti inferiore o superiore-uguale a 0,50.

ART. 9 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze sono suddivise tra utenze "domestiche" e "non domestiche".
2. Sono "domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato.
3. Sono "non domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
4. La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in base alla quantità, di rifiuti indifferenziati e differenziati, specifica in kg prodotti dalle utenze domestiche rispetto al totale. Per determinare i kg prodotti dalle utenze domestiche si prendono come riferimento il numero degli svuotamenti conteggiati nell'anno precedente relativi al conferimento di rifiuto indifferenziato e si moltiplicano per il peso presunto di ogni svuotamento.

ART. 10 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La classificazione delle utenze domestiche è articolata sulla base del numero dei componenti residenti, domiciliati.
   L'allegato 1 riporta l'articolazione minima prevista per le utenze domestiche.
2. La quota fissa può essere valorizzata sia come coefficiente che come valore assoluto ad abitante, ed è parametrata alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto, proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare (punto 4.1 all. 1 DPR 158/99).
3. La quota variabile è valorizzata facendo riferimento al numero di svuotamenti di rifiuto indifferenziato prodotti da ciascuna utenza e conferiti al servizio pubblico. Al fine di garantire l'universalità del servizio vengono addebitati un numero minimo di svuotamenti di rifiuto indifferenziato rapportati al numero di componenti il nucleo familiare, sulla base dello storico dell'indifferenziato dell'anno precedente. Gli svuotamenti maggiori rispetto a quanto stabilito saranno addebitati a ciascuna utenza a consuntivo o nella prima fatturazione dell'anno successivo.
4. In mancanza di classificazione in base al numero dei componenti l'immobile viene assegnato d'ufficio alla categoria "immobile a disposizione" (immobile con allacciamenti ai pubblici servizi).
5. Il numero dei componenti è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati sui dati reperiti per tramite delle anagrafi comunali ed applicati d'ufficio. Le utenze domestiche non residenti nel comune hanno l'obbligo di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 11 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa è valorizzata sulla base di parametri di produzione per unità di superficie assoggettabile a corrispettivo, previsti dal DPR 158/1999 (punto 4.3 allegato 1 DPR 158/1999)

2. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota variabile dei costi attribuiti alle utenze non domestiche è valorizzata entro i coefficienti di produttività minima e massima per ciascuna categoria previsti nella tabella 4.a all. 1 DPR 158/99. Qualora l'utenza dimostri di avere attuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un accertato minor conferimento di rifiuti organici o non recuperabili al servizio pubblico di raccolta o che abbia aderito a servizi pubblici integrativi di raccolta dei rifiuti speciali potranno essere attivate tariffe differenziate e commisurate all'effettivo minor apporto di rifiuto similarmente a quanto previsto per la gestione tributaria del prelievo, di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2001.
4. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee.
5. In sede di approvazione annuale delle tariffe, vengono individuate le diverse categorie nelle quali dovranno essere classificate le utenze non domestiche. Queste dovranno includere anche gli immobili vuoti inoccupati e le aree scoperte non utilizzate per l'attività principale.
6. L'allegato 2 riporta l'articolazione minima prevista per le utenze non domestiche.
7. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati, vengono associati, alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produrre rifiuti.
8. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. CCIAA: codice ATECO) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio IVA.
9. In fase di prima applicazione il Comune effettua la classificazione sulla base dei dati d'ufficio.
10. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività solo nel caso in cui l'utenza non sia considerata come utenza unica o qualora sia possibile individuare la reale produzione delle singole utenze.

ART. 12 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE (NON DOMESTICHE) TEMPORANEE

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuta una tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario in funzione della necessaria e specifica articolazione delle raccolte atta a garantire l'igiene urbana ed il decoro dei luoghi, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata:
   - per la quota fissa, in relazione alla tariffa, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, per unità di superficie maggiorata del 100% e rapportata a giorno. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
   - per la quota variabile, in relazione alla tariffa, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, per unità di superficie maggiorata del 100% e rapportata a giorno.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del corrispettivo da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011.
4. La tariffa giornaliera non si applica nei seguenti casi:
   a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;

b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo strettamente necessario per il compimento dei lavori.

ART. 13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 14 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il Tributo è commisurato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 23.

ART. 15 TARIFFE DIFFERENZIATE DEL CORRISPETTIVO PER MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della parte variabile per chi non conferisce il verde; 20% per chi non conferisce l'umido e 40% della parte variabile per chi non conferisce umido e verde. La riduzione sarà applicata dal primo esercizio successivo a quello di presentazione dell'istanza all'Ufficio Ecologia.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del corrispettivo. La riduzione sarà calcolata in base al rapporto tra:
   - quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare (RD);
   - la somma della quantità dei rifiuti avviati a recupero (RD) e dei rifiuti calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa ed il coefficiente di produzione kg/mq annuo (Kd) della parte variabile di cui al DPR 158/99.

   La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% della tariffa del tributo
3. Al fine del calcolo della suddetta riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro i termini di presentazione del MUD, dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale e avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consunti dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

ART. 16 LE RIDUZIONI TARIFFARIE IN REGIME DI CORRISPETTIVO

1. Le riduzioni tariffarie alla quota variabile e alla maggiorazione di cui comma 13, art. 14 della L. 214/2011, sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.
2. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi successivi; in difetto si provvede al recupero di quanto dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
3. La quota variabile e la maggiorazione di cui al comma 13, dell'art. 14 L. 214/2011, qualora non sia prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle tariffe, può essere ridotta nei seguenti casi:
   a) Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobili se presenti.
   Tariffa applicata: 30% di riduzione rispetto alla tariffa per tre componenti occupanti.
   b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
   Tariffa applicata: 30% di riduzione rispetto alla tariffa annua dovuta.
   c) Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute o lavoro, purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi (dichiarazione di ricovero, contratto di affitto intestato all'utente, contratto di lavoro).
   Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

   Inoltre, qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe:
   d) Abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale.
   Tariffa applicata: fino ad un massimo del 30% di riduzione rispetto alla tariffa annua dovuta.

ART. 17 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Settore Servizi Sociali da parte del titolare dell'utenza. L'istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell'utenza e la riduzione richiesta.

ART. 18 INIZIO E CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. Il corrispettivo è commisurato ad anno solare.
2. I soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Comune, l'inizio e la cessazione del possesso, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dallo stessto. Nel caso di possesso, occupazione o conduzione in comune dei locali la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati.
3. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, debitamente accertata e per un minimo di 30 giorni consecutivi, pari a 1/12 d'anno.

4. La cessazione (per variazione d'indirizzo, per emigrazione in altro Comune, o per cessazione di attività per quanto riguarda le utenze non domestiche, etc.) nel corso dell'anno del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto, per periodi di occupazione superiori ai 30 giorni, alla cessazione dell'utenza a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione e che la stessa sia stata debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di cessazione il corrispettivo non è comunque dovuto per le annualità successive a quella di cessazione.
6. Ai fini dell'applicazione del prelievo le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile, ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati, producono i loro effetti dal primo giorno successivo alla data di comunicazione al Comune.

ART. 19 DENUNCIA

1. I soggetti obbligati devono presentare al Comune, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio dello stesso secondo il modello predisposto.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comportino un maggior ammontare del corrispettivo o comunque influisca sull'applicazione e riscossione degli stessi in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che posseggono o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, della superficie e della destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Deve contenere inoltre gli estremi catastali completi dell'immobile e delle aree anche scoperte possedute o detenute.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale o soggetto da lui delegato nelle forme di legge.

ART. 20 POTERI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune può emettere avvisi di accertamento notificati all'utente nei casi di dichiarazioni incomplete, infedeli o di ritardato o mancato pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e degli artt. 52 e 53 del D.Lgs.446/1997. Tali avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Comune, e devono possedere i requisiti previsti dall'art 1 comma 162 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.. In tutti i casi in cui non sia diversamente disciplinato dalla legge gli avvisi devono essere notificati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento in rettifica o d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, il funzionario responsabile del Comune, può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, inoltre può richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Qualora la documentazione sia già nella disponibilità degli uffici, la richiesta di atti o documenti dovrà limitarsi ai casi in cui emergano delle difformità tra quanto viene dichiarato e quanto risulta agli atti degli uffici stessi.

3. Qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione del prelievo, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili, previa comunicazione scritta inviata almeno 7 (sette) giorni prima al domicilio dell'interessato, mediante personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente o in presenza di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento e la quantificazione del prelievo potrà essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
5. In tutti i casi di mancata presentazione della denuncia (omessa dichiarazione) il Comune, provvede all'accertamento d'ufficio dei presupposti di fatto di formazione della tariffa, comunicandolo all'utente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste per legge.

ART. 21 ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento da parte del Comune e ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e s.m.i.
2. L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. Può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.
3. Il procedimento di definizione può essere attivato:
   a) a cura del Comune inviando al contribuente un invito a comparire nelle forme di legge. Tale procedimento non è obbligatorio.
   b) su istanza dell'utente, in seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione.

   L'istanza deve obbligatoriamente riportare i dati dell'utenza per la quale si richiede l'azione amministrativa e le modalità di contatto prescelte.

   La presentazione dell'istanza deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso d'innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o dell'atto d'innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di adesione.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. L'utente può agire personalmente o per tramite di procura a terzi rilasciata nelle forme di legge; può produrre documentazioni e ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione dell'istanza e può richiedere il differimento del giorno stabilito.
6. Il Funzionario Responsabile del Comune redige apposito atto contenente oltre all'esito anche gli elementi ed i motivi che hanno prodotto il concordato che deve essere sottoscritto anche dall'utente. In caso di mancata comparizione dovrà invece essere prodotto un succinto verbale.
7. La mancata comparizione dell'utente al procedimento nonostante l'invito non è sanzionabile e comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
8. La definizione dell'istanza si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni, dalla data di sottoscrizione del concordato, delle somme e con le modalità ivi previste.
9. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

ART. 22 SANZIONI E PENALI

1. In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione o la penale dal 100 per cento al 200 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione o la penale dal 50 per cento al 100 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 della L. 214/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione o la penale da euro 100 a euro 500.
4. In caso di insufficiente, ritardato o omesso versamento del corrispettivo il Comune, provvede ad addebitare interessi moratori al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite con provvedimento di Giunta, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
5. Le sanzioni o le penali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla scadenza della fattura, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto unitamente alle sanzioni, alle penali e agli interessi.
6. Le sanzioni o le penali sono cumulabili e sono irrogate o applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
7. In caso di corrispettivo, le sanzioni suesposte valgono quale penale per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e del presente regolamento.

ART. 23 RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO E DELLA MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo corrispettivo per i servizi di igiene urbana è applicato e riscosso dal Comune, in tutte le sue componenti, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa.
2. La maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma 13, dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. 214/2011, è riscossa nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
3. L'applicazione e la riscossione della tariffa patrimoniale (corrispettivo) sono effettuate direttamente dal Comune.
4. La riscossione coattiva si effettua secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
5. La titolarità dell'azione di riscossione coattiva sul corrispettivo, sul tributo e sulla maggiorazione per i servizi indivisibili è in capo al soggetto che ne effettua la liquidazione e può essere delegata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
6. Per il 2013 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in acconto pari a 6/12 di quanto versato nell'anno 2012 con scadenza luglio ed il saldo, in base alle tariffe stabilite per la TARES anno 2013, entro il mese di novembre unitamente alla maggiorazione per i servizi indivisibili stabilita dal comma 13 art. 14 del D.L. 201/2011. Il conguaglio per coloro che hanno totalizzato un numero di conferimenti di rifiuto indifferenziato superiore al minimo stabilito sarà effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
7. Per giustificare l'esistenza dell'interesse e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si procederà alla riscossione di quanto dovuto, qualora l'importo, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, risulti inferiore ad € 3,00 (tre/00).
8. Nell'applicazione del corrispettivo e del tributo si applica un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

ART. 24 RIMBORSI

1. In caso di corrispettivo, il rimborso dovrà avvenire nei termini previsti dalle disposizioni del Codice Civile. Qualora la richiesta di rimborso, corredata della prova di avvenuto versamento, si riferisca ad errati versamenti da parte dell'utente, gli stessi dovranno essere accordati entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 10,00.

3. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all'interesse legale, o alle diverse disposizioni civilistiche in caso di corrispettivo.

ART. 25 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione della attività di gestione del prelievo secondo le disposizioni della legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario Responsabile all'uopo designato dal Comune.
2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tributaria e tariffaria in capo al Comune, oltre che per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal presente Regolamento, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

ART. 26 AUTOTUTELA

1. Il Funzionario Responsabile del Comune può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione dell'utente, con apposito atto motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.

ART. 27 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. E' fatto obbligo all'Ufficio Commercio di comunicare all'Ufficio Tributi, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
2. L'Ufficio Tributi viene abilitato all'accesso alla banca dati dell'Anagrafe.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del corrispettivo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

ART. 29 ABOLIZIONI

1. La tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D.Lgs. 507/1993, la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 sono abolite ai sensi del comma 46 dell'articolo 14 della L. 214/2011.
2. I presupposti di imposizione per i prelievi di cui al precedente comma afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente regolamento, sono regolati dai termini di decadenza previsti per Legge.

ART. 30 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 158/1999, nonché alle disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione del tributo o della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.

ART. 31 NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'01/01/2013.
2. Per la prima applicazione del corrispettivo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TIA, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti,

necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ALLEGATO 1: Classificazione UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
0	Immobile a disposizione [1]
1	1 componente
2	2 componenti
3	3 componenti
4	4 componenti
5	5 componenti
6	6+ componenti
10	Uso stagionale

[1] *Si veda art. 10, comma 5*

Categorie non previste dal DPR 158/99

ALLEGATO 2: Classificazione UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie studi Professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
16	Banchi di mercato beni durevoli - utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub : - fisse - giornaliere
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato beni deperibili - utenze giornaliere
30	Discoteche, night club
31	Immobile vuoto innocupato

[1] *Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Spigolon Marcello

COMUNE DI NOVENTA VIC. (Prov. Vicenza)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Di Como

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nella data indicata nel frontespizio e nelle forme di legge vigenti all'Albo Pretorio del Comune di Noventa Vicentina e sono regolarmente trascorsi, senza interruzioni nè sospensioni, dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione.

li, 09 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Di Como
